

## INTERVENTO LIDIA GOLDONI

Vicenza 6 Dicembre 2012

All'interno del percorso d'incontri e iniziative sul tema dei diritti umani promosso dal Comune di Vicenza e dall'Assessorato alla famiglia e alla pace.

### BREVE INTRODUZIONE

Inizio il nostro intervento con una osservazione che riprendo da un testo di etica.

Vi è **qualcosa di paradossale**, dice l'autore F. Fagiani, nel ritorno del linguaggio dei "diritti" e nelle connesse rivendicazioni del diritto alla libertà, al benessere, all'eguaglianza, in società (come la nostra) in cui **questi beni sono diffusi in misura enormemente superiore a qualsiasi altra società** storicamente conosciuta (e, aggiungo io, geograficamente conosciuta). Il linguaggio dei diritti, esprimerebbe allora un **profondo malessere morale delle società occidentali** e l'aspirazione verso rapporti sociali definiti in modo più certo e sicuro e, aggiungo io, in modo anche più conforme alla giustizia e all'equità.

Pensando al titolo di questa conferenza: "scuola e diritti umani", e considerando chi sono i protagonisti del mondo della scuola (gli alunni-studenti con le loro famiglie, gli insegnanti), abbiamo più che mai la necessità di dare una **definizione di "diritti umani"** e di fare una **distinzione importante**.

Per quanto riguarda il termine "diritto", troviamo che esso è uno dei più inflazionati ed equivoci della cultura filosofica e anche del senso comune, quindi non ci possiamo esimere dal tentare una precisazione del suo significato. Scrive F. Fagiani nel suo contributo alla riflessione: "i diritti dei quali ci occupiamo sono **diritti morali e universali** ... e la cui titolarità si estende a tutti gli esseri umani".

Questa definizione, che qui assumiamo come ipotesi di partenza, ha due importanti conseguenze:

- a. titolare dei diritti è un **agente morale** capace sia di **esercitare il diritto, sia di esigerne il rispetto, e** questo restringe la titolarità dei diritti ai soli **esseri umani integri e adulti**;
- b. il termine "diritto" si riferisce a una relazione intersoggettiva tra agenti morali, poiché **al diritto** di un soggetto corrisponde sempre **il dovere** di un altro soggetto, dovere che in altre parole viene chiamato "responsabilità".
- c.

Ed ecco che subito ci troviamo di fronte a un problema, infatti nel linguaggio ordinario e nella pubblicitaria corrente, l'uso del termine "diritto" non viene applicato solo agli esseri umani integri e adulti, ma anche ai feti, agli embrioni, ai disabili mentali, agli infanti e ai minori, agli animali, alle piante, all'ambiente ecc.

Per superare l'impasse, bisogna introdurre una importante **distinzione: quella tra diritto e morale**. Infatti non è necessario attribuire a qualcuno o a qualcosa la titolarità di diritti per affermare che esso **deve ricevere adeguata considerazione morale**.

La maggior parte delle questioni per cui vengono invocati i "diritti umani", in realtà attengono al campo della morale, ma poiché molti dei soggetti interessati non hanno la piena capacità di esigere ciò che è loro moralmente dovuto, come ad esempio i minori che frequentano la scuola, per dare voce e forza alle loro esigenze esse sono state chiamate diritti e in seguito introdotte nelle legislazioni, in modo che diventassero **diritti e doveri esigibili per legge**.

Per questo, stasera io prenderò in considerazione quei diritti umani che, a partire dalle varie "Dichiarazioni", sono in seguito stati accolti nella nostra Costituzione, che è anche il fondamentale testo normativo per la scuola pubblica italiana.

## I DIRITTI NELLA COSTITUZIONE

I diritti fondamentali elencati nelle varie “Dichiarazioni” (**Bill of rights** inglese - 1689, **Bill of rights** delle colonie americane - 1776, **Déclaration des droits de l’homme et du citoyen** - 1789, **Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo** - 1948, **Dichiarazione dei diritti del fanciullo** - 1959, **Carta Europea dei diritti del bambino**, **Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia**), sono entrati a far parte della nostra Costituzione e si trovano in molti dei suoi articoli. Considerando anche la loro tradizionale distinzione in diritti civili, sociali e politici, la scuola è interessata soprattutto ai diritti civili e sociali, citati dagli Artt. 2, 3, 10, 18, 19, 21, 28, 29, 30, 31, 33, 34.

Come insegnanti della scuola pubblica, noi abbiamo doppiamente il **dovere** di vigilare sull’osservanza dei diritti delle persone a noi affidate, i bambini e i ragazzi, sia dal punto di vista morale come adulti di fronte a persone minorenni, sia come pubblici ufficiali in virtù dell’Art. 28\* (\* citare per esteso), avendo la Costituzione a tutela e garanzia dei diritti loro riconosciuti.

La scuola in particolare è un **laboratorio di diritti umani e un osservatorio privilegiato dell’intera questione**. Nella scuola infatti si intrecciano molte persone e ruoli differenti, rapporti asimmetrici, diversità di ogni genere: culturali, sociali, etniche, linguistiche e religiose, e la scuola, specialmente la classe in cui è vissuta la quotidianità, è un luogo in cui i diritti possono essere rispettati o violati, incoraggiati o disprezzati, insegnati o rinnegati con la parola e con l’esempio, spesso all’insaputa del mondo esterno alla scuola.

Per illustrare con quali problematiche ci dobbiamo confrontare, abbiamo scelto tre esempi pratici di vita scolastica, uno locale, uno nazionale e uno internazionale.

## TRE CASI

### Un caso locale: la mensa scolastica negata

Riporto alcuni stralci di una lettera inviata alla Provincia Pavese (giornale telematico locale) da un gruppo di genitori, pubblicata il 10 ottobre 2012, che parla dell’episodio del Comune (alcuni comuni) che hanno sospeso il pasto ai bambini di famiglie insolventi.

*“Gentile Direttore, abbiamo letto in questi giorni le prese di posizione di alcune amministrazioni comunali, anche nella nostra provincia, che hanno deciso di escludere dal servizio mensa i bambini le cui famiglie non pagano il buono pasto.. sottolineiamo il fatto che mai e per nessuna ragione debbano essere i bambini a pagare le conseguenze di una questione economica... non è un dovere dello stato tutelare i diritti dei bambini di famiglie indigenti? Per tanti bambini appartenenti a famiglie in grave difficoltà economica il pasto della mensa scolastica rappresenta l’unico pasto importante della giornata. Glielo neghiamo? In nome di che cosa? ... Ci chiediamo: perché nel nostro Paese chi ha il dovere di tutelare i diritti dei cittadini, può permettersi di agire in modo così superficiale e discriminatorio, andando addirittura a violare i diritti stessi? Leggendo le varie cronache di questi giorni si scopre anche che in queste scuole le insegnanti sono obbligate, dall’amministrazione stessa, non solo a non dar da mangiare ai bambini che non pagano, ma anche a portare i bambini esclusi dalla mensa in un ambiente diverso, rafforzando così ulteriormente il senso di discriminazione vissuto sulla propria pelle da questi bambini. Dove stiamo rotolando? Siamo illusi sognatori se desideriamo e pretendiamo una società basata sulla solidarietà e la reciprocità, che tuteli i diritti di tutti, soprattutto dei più fragili? Dov’è la società civile e solidale, di cui lo Stato dovrebbe essere garante?”*

I Comuni che hanno sospeso la fornitura del pasto, è vero che hanno agito solo dopo molto tempo che le famiglie non pagavano la retta, tuttavia lo hanno fatto a mio avviso in modo

unilaterale e indiscriminato.

Invece in questo caso era necessario **considerare, insieme alle regole (chi non paga non mangia), anche il contesto e i soggetti interessati**, con una valutazione congiunta del peso dei diversi fattori, era cioè necessario esercitare un **sapere prudenziale**, che le istituzioni in genere non sono in grado di mettere in atto e di acquisire come buone pratiche.

Se richiamiamo gli articoli 30\* e 31\* della Costituzione, vediamo che essi dispongono i provvedimenti da assumere nei casi come quello appena letto.

Se è vero che il dovere principale di allevare i figli è dei genitori, lo Stato è tuttavia chiamato a supportare tale responsabilità. Perciò, occorre valutare la specifica condizione familiare, il contesto scolastico, i soggetti interessati (bambini), la disponibilità alla solidarietà delle associazioni, ma **in nessun caso i bambini dovevano restare privi del pasto, che è uno dei loro bisogni primari, quindi un loro diritto.**

In tempi di crisi come quelli che stiamo attraversando, in cui di fronte a vergognose ostentazioni di sfarzo e sprechi di denaro pubblico, ci sono persone che rischiano di restare prive del cibo quotidiano, non sono accettabili situazioni come queste.

Qui da noi sono in uso le mense scolastiche, ma è necessario prevedere anche soluzioni diverse e ugualmente dignitose. Personalmente penso che un panino, portato da casa o offerto da altri, sia una soluzione dignitosa... come si fa in molti paesi europei, gli alunni consumano normalmente a mezzogiorno il pasto del cestino preparato a casa.

Ma la miopia e l'insensibilità delle istituzioni qui è andata oltre, perché risulta che i bambini che mangiavano il loro panino sono stati portati in un locale diverso da quello in cui si trovavano i compagni, e ciò significa **stigmatizzare** una situazione di discriminazione in modo simbolico e farla diventare **un segno indelebile nella loro coscienza.**

E qui bisogna anche aggiungere che questo episodio la dice lunga sulla sensibilità e sulla vigilanza che il corpo docente ha riguardo i diritti umani: nella lettera sopra citata si dice che le maestre sono state "obbligate dall'amministrazione"... ma stiamo scherzando? **Nessun insegnante è tenuto a ubbidire a comandi che prevedono la violazione di una legge o di un diritto umano**, e se lo fa si rende complice.

### **Un caso nazionale: l'IRC nella scuola pubblica**

Leggo alcuni brani dalla Costituzione: *"La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali... (Art. 2). Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana... (Art. 3). Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa... (Art. 19). L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali per tutti gli ordini e i gradi... (Art. 33). La scuola è aperta a tutti... (Art.*

34)»

Una prima cosa da notare, è che lo Stato **esorbita dal suo ambito** nei confronti dell'istituto della famiglia, in quanto non si è limitato a dettare le norme generali dell'istruzione, ma è andato molto oltre, **prescrivendo obiettivi e contenuti di carattere religioso che rientrano invece nell'ambito delle scelte educative della famiglia**, e rafforzando inoltre la pessima abitudine di molti genitori italiani di delegare l'educazione dei figli ad altre agenzie.

E questo perché nella Costituzione italiana c'è un Articolo 7, che configura le relazioni tra Stato e Chiesa cattolica come quelle tra due stati indipendenti e sovrani, e quindi regolati da accordi o patti, ciò ha dato luogo al **Concordato** (rivisto il 18 febbraio 1984 e ratificato con la Legge 25 marzo 1985, n. 121), che stabilisce impegni bilaterali di collaborazione, tra i quali anche il **privilegio concesso alla religione maggioritaria** di entrare nella scuola statale.

L'ora di religione cattolica nella scuola pubblica comporta tutta una serie di conseguenze di cui si fanno carico tutti i cittadini, anche i non cattolici: le ore di IRC sono inserite nel normale curriculum e orario scolastico, la qual cosa (come sanno bene gli insegnanti) crea un pesante vincolo nella distribuzione settimanale delle materie.

I testi di religione sono gratuiti, a carico dello Stato, ossia di tutti i contribuenti; nello stesso modo sono retribuiti gli insegnanti di religione (26.326 nel 2010) e i loro supplenti, per i quali la Legge 86 del 2003 ha previsto l'immissione in ruolo e, in caso di perdita dell'idoneità conferita dal Vescovo, la possibilità di passare ad altri insegnamenti nella scuola statale, senza aver sostenuto un regolare concorso pubblico.

La Legge 121/1985 (Concordato) e il Testo Unico (DL 297 del 16/4/1994- Disposizioni legislative su materie d'istruzione) stabiliscono che lo Stato è tenuto ad organizzare l'Irc per chi lo richiama e che **la scelta di non avvalersene non deve creare condizionamenti di sorta**; ma questo è impossibile, infatti non può essere rispettato lo stato di non-obbligo dell'alunno non avvalentesi, così come richiede la sentenza della Corte Costituzionale n. 203/89. Infatti l'alunno esonerato è in pratica **obbligato a scegliere fra possibilità tutte condizionanti e discriminanti**.

Per esempio, un alunno di scuola primaria può scegliere di uscire da scuola (caso non sempre favorito dalla collocazione delle ore di religione all'interno delle altre materie), in questo caso **perde due ore di scuola alla settimana**, il che significa in un anno circa 64 ore in meno di attività didattica (stiamo parlando di **diritto allo studio**) rispetto ai compagni che non sono esonerati.

Può scegliere lo **studio individuale**, e ciò significa essere portato in un altro luogo o, cosa molto frequente, un insegnante se lo tira dietro mentre fa le fotocopie o prende il caffè, spesso significa essere parcheggiato in altre classi, nel migliore dei casi significa sorbire due ore di compiti ed esercizi da solo con la maestra.

La terza possibilità sono le due ore di **attività alternative**, una ridicola materia fantasma, senza alcuna giustificazione pedagogica, inventata ad hoc per intrattenere quegli alunni che malauguratamente scelgono di non avvalersi dell'Irc.

Le leggi di applicazione delle intese fra Stato e Minoranze religiose, stabiliscono che *“l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione*

*dell'insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiamo per i detti alunni effetti comunque discriminanti"*( Legge n. 449 dell'11/08/1984).

E a questo proposito vorrei riportare come esempio paradigmatico alcuni stralci di **due lettere circolari, una del Ministro in carica a quel tempo e l'altra di un Direttore Generale della sovrintendenza scolastica**, in occasione del decesso del Papa Giovanni Paolo II: *"Agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado. Cari insegnanti, la grande emozione vissuta in tutto il mondo per la scomparsa di Giovanni Paolo II induce alla riflessione sulla portata storica di questo Papa, che nel suo lungo pontificato è diventato un punto di riferimento per tutti gli uomini e per tutte le donne, al di là di ogni fede e di ogni cultura... Penso sia importante pertanto, oltre ad osservare durante le lezioni il minuto di silenzio indetto per venerdì 8 aprile alle 12 in occasione dei funerali, promuovere in classe momenti di riflessione su questo grande uomo e sul suo messaggio, condividendo con i vostri alunni la sua eredità morale e spirituale. Letizia Moratti"*; *"Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado Regione Emilia Romagna. Le scuole sono invitate a parlare di Giovanni Paolo II... Il decesso del Santo Padre, figura di così grande e universale carisma, è un fatto che tocca la comunità ecclesiale e civile, oltre ogni distinzione etnica, culturale e religiosa... Per tutte queste ragioni si invitano tutte le scuole di ogni ordine e grado della regione... a dare ampio spazio nei prossimi giorni alla riflessione sulla straordinaria figura di Giovanni Paolo II... Appare inoltre opportuno che le scuole diano comunicazione agli studenti delle iniziative religiose di commemorazione che si terranno nelle varie diocesi della regione. (Lucrezia Stellacci, Direttore Generale)"*.

In quella occasione, secondo le testimonianze di alunni, genitori e insegnanti, si sono svolti momenti di **preghiera nelle classi** o trasferimenti in massa di tutta la scuola nella **vicina chiesa cattolica** per assistere alla messa. Ed erano presenti bambini, ragazzi e operatori scolastici non cattolici... come si può tollerare una simile violazione della libertà di coscienza, e di una coscienza più debole com'è quella dei bambini?

Attenzione però, noi insegnanti evangelici non pensiamo che la religione non deve entrare nella scuola pubblica, perché ciò sarebbe impossibile, infatti dove ci sono delle persone lì ci sono delle esperienze culturali e religiose, quindi la religione può e deve essere presente nella scuola, ma unicamente come **vissuto personale e come esperienza di coloro che la frequentano**.

**Diversamente**, l'istituzione, cioè lo Stato e la scuola che lo rappresenta, deve **astenersi dall'insegnamento e dall'indottrinamento di qualsiasi religione e dal concedere spazi privilegiati a qualunque confessione**, pur anche maggioritaria, perché maggioranza non equivale a diritto, piuttosto alla forza del numero, che può diventare sopraffazione.

La scuola deve essere **laica**, per poter essere "la casa di tutti" i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze.

### **Un caso internazionale: il problema dell'origine del mondo nei programmi scolastici**

Questo caso è un classico esempio di come i diritti umani possono venire "tirati per la giacchetta" da una parte e dall'altra, e invocati per sostenere posizioni anche contrapposte.

I fatti risalgono a qualche anno fa. Il primo: nel Decreto Legislativo 59/04, corredato dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum delle scuole primarie e secondarie di primo grado, **la ministra Moratti cancella il darwinismo dai contenuti di insegnamento e apprendimento**, fatto che suscita una accesa polemica.

Qualche anno dopo, esattamente il 4 ottobre 2007, con l'approvazione del documento "I pericoli del creazionismo nell'ambito dell'educazione", il **Consiglio d'Europa attacca le posizioni creazioniste, tra cui quella del "disegno intelligente", e promuove l'evoluzionismo a dogma indiscutibile e fondamentale della Comunità europea.**

Ecco che, con un colpo di spugna, organi istituzionali **cancellano "d'ufficio" la libertà di pensiero e di insegnamento.** E la cosa paradossale è che ciò viene fatto proprio in nome dei diritti umani! Ci tocca ricordare a chi dovrebbe esserne garante, che la libertà di pensiero e di espressione è una **libertà fondamentale** riconosciuta dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e sancita dallo stesso Consiglio d'Europa con la Convenzione europea per la salvaguarda dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e che infine rappresentano un principio cardine della nostra Costituzione (Artt. 21 e 33)...

Noi crediamo che se una teoria non minaccia la legge e l'ordine pubblico, gli scienziati, gli studenti e tutti gli interessati dovrebbero essere liberi di esaminarla e di arrivare alle loro conclusioni, e non c'è alcuna evidenza che il creazionismo o l'evoluzionismo siano un pericolo per la società, e in un regime democratico la libertà dei cittadini è tutelata dagli abusi di chi vuole imporre dogmi secolari o religiosi.

Entrambi questi esempi rappresentano veri e propri **attentati al diritto umano della libertà.** Alla libertà di insegnamento, perché chi insegna ha tutto il diritto di **esercitare la sua professione esprimendo le proprie convinzioni**, suffragate dalla ricerca nei vari campi della conoscenza, presentate insieme e sullo stesso piano delle convinzioni altrui e didatticamente "tarate" sul tipo di scolaro o di studente a cui la lezione è rivolta.

Ma è anche alla libertà di apprendimento, perché chi va a scuola ha tutto il **diritto di essere portato a conoscere le svariate teorie, posizioni e conclusioni** cui la scienza è arrivata nei vari campi in cui si è applicata.

E questo metodo che noi promuoviamo non coincide con un'improbabile "neutralità", ma con **l'onestà e l'umiltà di collocare le proprie convinzioni accanto a quelle altrui** e di confrontarle a partire da uno stesso piano di valore e di importanza.

## CONCLUSIONE

Avviandoci alla conclusione del nostro intervento, viene da chiedersi **in quale cultura e in quale società** i diritti umani hanno maggiori possibilità di svilupparsi.

Noi crediamo che i casi qui menzionati ci portino a fare delle considerazioni.

Per quel che ci riguarda, crediamo che vada sottolineata l'esigenza di un vero e concreto **pluralismo istituzionale**, che rappresenti il pluralismo presente nella società, sul modello di quello prefigurato dalla teoria chiamata "sovranità di sfere" o "responsabilità differenziate", dove con "responsabilità" non si intende un generico senso del dovere, ma una precisa responsabilità, che offre una sicura tracciabilità personale e sociale (come per i prodotti certificati).

Per illustrare questo concetto mi sia consentito citare una giovane insegnante (della nostra associazione) Anna Gentile, che si è laureata con una tesi sul politico evangelico olandese Abraham Kuyper, in cui si definisce il pluralismo istituzionale in questo modo: *"una vita sociale caratterizzata da una pluralità di istituzioni che la animano, senza che nessuna di esse*

*prevarichi sulle altre... (perché) tutti hanno diritto al confronto all'interno di uno spazio pubblico plurale, senza discriminazioni né privilegio alcuno... (in questo modello sociale) l'autorità e le responsabilità sono diffuse in molteplici centri di responsabilità, tutti sottomessi alla sovranità di Dio... verso di Lui esse hanno la responsabilità ultima. Tale è il fondamento per comprendere e definire i limiti delle autorità istituzionali ed associative” (pag 65 tesi di Anna).*

Per “istituzioni” in tale concezione si intendono **l'individuo, la famiglia, le imprese, le associazioni, le chiese, e anche lo Stato** come una istituzione fra le altre, ciascuna delle quali è portatrice di autorità e di responsabilità specifiche al proprio ruolo, detto nei termini del nostro tema, è portatrice di diritti e di doveri.

Per quanto riguarda **i diritti umani**, crediamo che l'istituzione principale in cui tali diritti si possono e si devono imparare e insegnare **in pratica** sia proprio la **famiglia**. Perché è nella famiglia che si rendono ( o **non** si rendono) concreti **il rispetto di sé e dell'altro, la libertà e l'autorità, la responsabilità, la diversità di ruoli e la solidarietà.**

La scuola e le altre agenzie educative non possono che essere seconde in questo campo, collaborando, rinforzando, arricchendo, a volte correggendo quello che si è già fatto in famiglia.

Oltre al pluralismo istituzionale, qui entra in causa anche il concetto della **laicità**, quella laicità che è stata riconosciuta come principio fondamentale della nostra Costituzione, ma che fatica non poco a essere compresa e vissuta, e a diventare parte delle buone pratiche culturali e istituzionali nel nostro Paese.

Laicità non la intendiamo come un principio assoluto di neutralità e di indifferenza nei confronti delle convinzioni religiose, di coscienza, ecc., ma come **principio procedurale**, cioè considerando la laicità come un mezzo (e non come un fine), con particolare attenzione posta alle **regole e alle procedure, affinché siano rispettate e uguali per tutti**. E il fine che la laicità dovrebbe raggiungere è per l'appunto la tutela e la promozione dei diritti umani e dei doveri correlati.

Una breve considerazione finale sulla **fondazione** dei “diritti”. A differenza di quanti vorrebbero far discendere i diritti umani dalle varie rivoluzioni in epoca moderna e dalle loro “dichiarazioni”, noi ravvisiamo un altro fondamento, che poggia su due colonne portanti, che ci vengono offerte dalla Sacra Scrittura e sono esemplificate nella vita di Gesù Cristo: la prima colonna è la concezione secondo cui ogni uomo ha un valore in virtù della sua **creazione a immagine e somiglianza divina** e, su questa base, possiamo affermare l'uguaglianza e la dignità di tutti gli uomini davanti a Dio e di conseguenza davanti al mondo intero. La seconda colonna è la **limitazione dell'autorità umana**, di ogni autorità, sia civile sia ecclesiastica, di fronte alla somma Autorità di Dio, e questa limitazione è anche una delle condizioni della sua legittimità. Ne discende pertanto che ogni persona è sì soggetta all'autorità, ma a un'autorità non assoluta, e in ogni caso ogni persona ha una **propria sfera di autonomia e di responsabilità** in quanto risponde principalmente al suo Creatore, e in seconda istanza alle altre autorità umane.

Questa concezione che ho molto brevemente esposto è parte del patrimonio culturale che il protestantesimo porta in dote come contributo al dibattito sulla natura dei diritti umani.

## Bibliografia

N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino, *Dizionario di politica*, UTET, Torino, 2004, pp. 285 – 294.

F. Fagiani, *Etica e teorie dei diritti*, in C.A. Viano, *Teorie etiche contemporanee*, Bollati Boringhieri, Torino, 1990

C.I.E.I., *Un appello*, in E. Labanchi, *Chiarimenti*, quaderno n. 7, RdiG Edizioni, Grosseto, 2008

A.M. Gentile, *Una teologia politica antirivoluzionaria: Abraham Kuyper, una voce del calvinismo olandese tra ottocento e novecento*, tesi di laurea alla Università di Modena e Reggio Emilia, Facoltà di Scienze della Formazione, a.a. 2009-2010

L. De Chirico, *Sovranità di sfere*, in A.A.VV., *Dizionario di teologia evangelica*, EUN, Marchirolo (VA), 2007, pp. 683, 684